

COMUNE DI FILADELFIA

Provincia di VIBO VALENTIA

Verbale n. II del 29/07/2019

Oggetto: Parere organo di revisione economica- finanziaria su salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 e variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 8 art. 193 del D.LGS n. 267/2000

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di luglio, l'organo di revisione economico finanziaria, nella persona del Revisore Unico Rag. Patrizia Suppa, esprime parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 DEL D. LGS N. 267/2000

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 05/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
- che in data 05/04/2019 il Consiglio Comunale, con delibera n. 10 ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi di legge, secondo lo schema di cui al D.LGS 118/2011;
- che in data 13/05/2019 il Consiglio Comunale, con delibera n. 13 ha approvato il rendiconto 2018;
- che dopo l'approvazione del rendiconto sono state effettuate n. 2 variazioni al bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 13/05/2019 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 04/07/2019;

Vista la richiesta pervenuta dal responsabile del Servizio Finanziario circa la redazione del parere da parte del revisore ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 26/2000 del TUEL.

Visto il D.Lgs 268/2000;

Visto il D. Lgs 11/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Vigente Regolamento di contabilità.

Visto

L'articolo 193 del TUEL:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all' articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Tenuto conto che con note del 25/07/2019 i vari responsabili di settore hanno riscontrato per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;
- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le seguenti variazioni.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Si passa ad esaminare gli allegati relativi all'Assestamento generale di Bilancio 2019-2021.

Dalla documentazione trasmessa risultano le seguenti variazioni:

ENTRATE

	Maggiori entrate	Minori entrate
Titolo 3: entrate extratributarie	16.800,00	
Titolo 4: entrate in conto capitale	70.000,00	
Totale entrate	86.800,00	

USCITE

	Maggiori uscite	minori uscite
Titolo 1: spese correnti	27.600,00	10.800,00
Titolo 2: spese in conto capitale	70.000,00	
Totale uscite	97.600,00	10.800,00

Rilevato che:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio;
- 2) non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- 4) sono rispettate le disposizioni dell'art. 1 comma 557 della legge 27/12/2006 n. 296 e successive modificazioni;
- 5) è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzioni e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- 7) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 8) non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

ESPRIME

parere favorevole alla variazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2019.

parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Revisore Unico

Rag. Patrizia Suppa
Patrizia Suppa